

Relazione tecnica

**PROCEDURA PER LA VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA'
AL D.LGS. N. 105/2015**

Destinatario:

UNIPROJECT s.r.l.

Via Bonifica, 2

63085 Maltignano (AP)

A cura di:

BUCCIARELLI LABORATORI S.R.L.

Zona Ind.le Basso Marino, 112

63100 Ascoli Piceno (AP)

Indice

1 - Premessa	3
2 - Riferimento normativo	3
3 - Procedura di verifica	10

1 - Premessa

La presente relazione è stata redatta con lo scopo di descrivere i criteri adottati per la valutazione delle sostanze presenti nello stabilimento della ditta "UNIPROJECT s.r.l." sito nel comune di Maltignano (AP) in Via Bonifica n. 2 ai fini della verifica di assoggettabilità al D.Lgs. n. 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".

2 - Riferimento normativo

Uno stabilimento risulta soggetto al D.Lgs. n. 105/15 qualora in esso si registri la *"presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1"*.

La **prima parte dell'Allegato 1** del decreto riporta una tabella la cui colonna 1 elenca specifiche categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, per le quali le colonne 2 e 3 indicano le quantità limite (tonnellate) da considerare per stabilire se lo stabilimento in esame si configura come stabilimento di "soglia inferiore" o di "soglia superiore" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettere b) e c):

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE		
H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20
H2 TOSSICITA ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)	50	200
H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200
Sezione «P» — PERICOLI FISICI		
	.	.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) — Esplosivi instabili; oppure — Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure — Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10)	50	200
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2	10	50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150 (peso netto)	500 (peso netto)
P3b AEROSOL INFIAMMABILI aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2)	5000 (peso netto)	50000 (peso netto)
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI — Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)	10	50
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)	50	200
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	5000	50000
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	10	50

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	50	200
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1	50	200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	50	200
Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE		
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	500
Sezione «O» — ALTRI PERICOLI		
01 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500
02 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500
03 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200

Per l'attribuzione della corretta categoria di pericolo occorre fare riferimento alle note dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015 cui la tabella rimanda.

La **parte 2 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015** contiene una tabella la cui colonna 1 riporta un elenco di sostanze pericolose specifiche (ad esempio cloro, metanolo, ossigeno, prodotti petroliferi) per le quali le colonne 2 e 3 indicano le quantità limite (tonnellate) da considerare per stabilire se lo stabilimento in esame si configura come stabilimento di "soglia inferiore" o di "soglia superiore" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettere b) e c):

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose	.	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)	—	5000	10000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)	—	1250	5000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)	—	350	2500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)	—	10	50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)	—	5000	10000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)	—	1250	5000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1303-28-2	1	2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali	1327-53-3	.	0.1
9. Bromo	7726-95-6	20	100
10. Cloro	7782-50-5	10	25
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	—	.	1
12. Etilenimina	151-56-4	10	20
13. Fluoro	7782-41-4	10	20
14. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	50-00-0	5	50
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250
17. Alchili di piombo	—	5	50
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)	—	50	200
19. Acetilene	74-86-2	5	50
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50
22. Metanolo	67-56-1	500	5000
23. 4, 4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	101-14-4	.	0.01
24. Isocianato di metile	624-83-9	.	0.15
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene	584-84-9 91-08-7	10	100
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0.3	0.75
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0.2	1
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0.2	1

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0	.	1
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20)	—	.	0.001
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone	—	0.5	2
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafta, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)	—	2500	25000
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20
38. Piperidina	110-89-4	50	200
39. Bis (2-dimetilammin oetil) (metil) ammina	3030-47-5	50	200
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9	50	200

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
41. Miscela (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1. (*) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.	.	200	500
42. Propilammina (cfr. nota 21)	107-10-8	500	2000
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)	1663-39-4	200	500
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21)	16529-56-9	500	2000
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21)	533-74-4	100	200
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)	96-33-3	500	2000
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)	108-99-6	500	2000
48. 1-Bromo-3-cloropropano (cfr. nota 21)	109-70-6	500	2000

Ai fini della corretta individuazione delle sostanze si deve tener conto delle note dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015 cui la tabella rimanda.

L'allegato 1 specifica che, qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 e sia elencata anche nella parte 2, vanno applicate le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Nel caso di uno stabilimento in cui non siano presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, la nota 4 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015 stabilisce le seguenti ulteriori regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni del D.Lgs. n. 105/2015:

- Uno stabilimento si configura come stabilimento di "soglia superiore" se si verifica la seguente condizione:

$$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + q_n/Q_{Un} \geq 1$$

dove:

- q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2,
- Q_{Lx} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2.

- Uno stabilimento si configura come stabilimento di “soglia inferiore” se si verifica la seguente condizione:

$$q_1/Q_{L1} + q_2/Q_{L2} + q_3/Q_{L3} + q_4/Q_{L4} + q_5/Q_{L5} + q_n/Q_{Ln} \geq 1$$

dove:

- q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2;
- Q_{Lx} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato.

Le precedenti regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Pertanto, ognuna di esse deve essere applicata tre volte:

- a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;
- b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;
- c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.

Le disposizioni del D.Lgs. 105/2015 si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b), c), riferite rispettivamente alle quantità limiti della colonna 2 o 3, risulta maggiore o uguale a 1.

3 - Procedura di verifica

Ai fini della verifica dell'assoggettabilità dello stabilimento al D.Lgs. n. 105/2015, si rende necessario considerare le caratteristiche delle materie prime utilizzate e dei rifiuti stoccati e le relative quantità massime che possono essere presenti nello stabilimento in qualsiasi momento.

La procedura di valutazione dell'assoggettabilità al suddetto decreto si articola nelle seguenti fasi:

1. Individuazione delle sostanze pericolose elencate nella parte 2 dell'allegato 1 al D.Lgs. n.105/2015

Si verifica la presenza nello stabilimento di eventuali materie prime elencate nella colonna 1 della tabella riportata nella parte 2 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015 e si determinano le relative quantità massime potenzialmente presenti nello stabilimento.

2. Individuazione delle sostanze pericolose elencate nella parte 1 dell'allegato 1 al D.Lgs. n.105/2015

Materie prime

Attraverso la consultazione delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate indicanti le classi e le categorie di pericolo stabilite ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), si valuta, per ciascuna materia prima, l'eventuale possesso delle caratteristiche di pericolo indicate nella colonna 1 della tabella presente nella parte 1 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015. Si verifica, pertanto, se la materia prima esaminata rientra nelle classi indicate nella:

- sezione "H - Pericoli per la salute" della tabella;
- sezione "P - Pericoli fisici" della tabella;
- sezione "E - Pericoli per l'ambiente" della tabella;
- sezione "O - Altri pericoli" della tabella.

Rifiuti

Il D.Lgs. n. 105/2015 nella nota 5 dell'allegato 1 stabilisce che le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni

esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del decreto.

Sulla base del documento "DIRETTIVA 2012/18/UE SUL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE" predisposto nel maggio 2017 dal Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) e contenente le risposte ad alcuni quesiti specifici sull'implementazione della Direttiva 2012/18/CE1 (recepita in Italia dal D.Lgs. n. 105/2015) posti alla Commissione Europea dalle autorità nazionali degli Stati Membri, si assume che i rifiuti debbano essere trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela ed è, pertanto, necessario per il gestore dello stabilimento provvedere alla classificazione di tale miscela secondo le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008. Se la classificazione non può essere effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento CLP possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all'origine dei rifiuti, l'esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

La verifica dell'assoggettabilità dello stabilimento della "UNIPROJECT S.R.L." al decreto n.105/2015 richiede, pertanto, la preventiva classificazione dei rifiuti come miscele nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

In riferimento alla parte 1 dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 105/2015 che stabilisce le categorie di pericolo di cui bisogna tener conto e in considerazione del fatto che nello stabilimento della "UNIPROJECT S.R.L." non si registra la presenza di rifiuti caratterizzati dalle classi di pericolo HP1 "Esplosivo", HP2 "Comburente" e HP3 "Infiammabile" ai sensi del Regolamento (UE) N.1357/2014 e del Regolamento UE n. 2017/997, la classificazione viene eseguita per i seguenti rifiuti:

- rifiuti caratterizzati dalla classe di pericolo HP6 "Tossico acuto" ai sensi del Regolamento (UE) N.1357/2014 e del Regolamento UE n. 2017/997;
- rifiuti caratterizzati dalla classe di pericolo HP5 "Tossico specifico per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione" ai sensi del Regolamento (UE) N.1357/2014 e del Regolamento UE n. 2017/997;

- rifiuti caratterizzati dalla classe di pericolo HP14 “Ecotossico” ai sensi del Regolamento (UE) N.1357/2014 e del Regolamento UE n. 2017/997.

La classificazione come miscela dei suddetti rifiuti viene eseguita tenendo conto dei seguenti fattori:

- percentuale delle sostanze contenute nel rifiuto deducibili dai rapporti di prova riportanti i risultati delle analisi eseguite ai fini della classificazione del rifiuto ai sensi del Regolamento (UE) N.1357/2014 e del Regolamento UE n. 2017/997;
- informazioni sulle sostanze contenute nel rifiuto e relative classi di pericolo desunte dalla banca dati Europea dell’ECHA (European Chemicals Agency).

Nel caso di un rifiuto caratterizzato dalla classe di pericolo HP6 “Tossico acuto”, al fine di verificare se lo stesso rientra nelle categorie di pericolo H1 o H2 della parte 1 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015, si effettua la classificazione dello stesso come miscela con le seguenti modalità:

- a) si individuano le sostanze contenute nel rifiuto aventi caratteristiche di tossicità acuta (classi di pericolo H300, H310 e H330 di categoria 1 o 2, classi H301, H311 e H331 di categoria 3, classi H302, H312 e H332 di categoria 4) presenti in concentrazioni superiori ai valori di soglia di cui all’art. 11 del regolamento (CE) n. 1272/2008 calcolati conformemente al punto 1.1.2.2 dell’allegato I al medesimo regolamento;
- b) sulla base delle concentrazioni delle suddette sostanze, si effettua la classificazione della miscela considerando ogni via di esposizione nel rispetto dei criteri stabiliti dal paragrafo 3.1.3.6 “Classificazione delle miscele in base ai componenti (formula di additività” dell’allegato 1 al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Nel caso di un rifiuto caratterizzato dalla classe di pericolo HP5 “Tossico specifico per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”, al fine di verificare se lo stesso rientra nella categoria di pericolo H3 della parte 1 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015, si effettua la classificazione dello stesso come miscela con le seguenti modalità:

- a) si individuano le sostanze contenute nel rifiuto aventi caratteristiche di tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione singola (classe di pericolo H370 di categoria 1, classe H371 di categoria 2, classi H335 e H336 di categoria 3);

- b) sulla base delle concentrazioni delle suddette sostanze, si effettua la classificazione della miscela nel rispetto dei criteri stabiliti dal paragrafo 3.8.3.4 “Classificazione quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi” dell’allegato 1 al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Nel caso di un rifiuto caratterizzato dalla classe di pericolo HP14 “Ecotossico”, al fine di verificare se lo stesso rientra nelle categorie di pericolo E1 e E2 della parte 1 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015, si effettua la classificazione dello stesso come miscela con le seguenti modalità:

- a) si individuano le sostanze contenute nel rifiuto aventi caratteristiche di tossicità acuta per l’ambiente acquatico (classe di pericolo H400 di categoria 1) e quelle aventi caratteristiche di tossicità cronica (classi di pericolo H410 di categoria 1, classe H411 di categoria 2, classe H412 di categoria 3 e classe H413 di categoria 4) presenti in concentrazioni superiori ai valori di soglia di cui all’art. 11 del regolamento (CE) n. 1272/2008 calcolati conformemente al punto 1.1.2.2 dell'allegato I al medesimo regolamento;
- b) sulla base delle concentrazioni delle suddette sostanze si effettua la classificazione della miscela nel rispetto dei criteri stabiliti dai paragrafi 4.1.3.5.5.3. “Classificazione per la categoria Acuto 1” e 4.1.3.5.5.4. “Classificazione nelle categorie Cronico 1, 2, 3 e 4” dell’allegato 1 al regolamento (CE) n. 1272/2008. Per la determinazione dei fattori moltiplicativi “M” da utilizzare in caso di componenti tossici acuti di categoria 1 e tossici cronici di categoria 1 per l’ambiente acquatico, si fa riferimento alla banca dati Europea dell’ECHA (European Chemicals Agency).

3. Valutazione dei quantitativi delle materie prime e dei rifiuti e confronto con i valori di soglia

Una volta individuati i rifiuti e le materie prime presenti nello stabilimento, si eseguono le seguenti verifiche:

- a) si determinano i quantitativi massimi delle materie prime elencate nella colonna 1 della tabella riportata nella parte 2 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015, che possono essere presenti nello stabilimento in qualsiasi momento, ai fini del confronto con i rispettivi valori di soglia inferiore e superiore indicati nelle colonne 2 e 3 della stessa tabella.
- b) per ogni categoria di pericolo indicata nella colonna 1 della tabella riportata nella parte 1 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015 si procede con la somma dei corrispettivi quantitativi delle materie prime e dei rifiuti, che possono essere presenti nello stabilimento in qualsiasi momento, ai fini del confronto con i valori limite di soglia inferiore e superiore stabiliti nelle colonne 2 e 3 della medesima tabella. Si ricorda che l'attribuzione ad una specifica categoria di pericolo avviene, per le materie prime, attraverso la consultazione dei dati contenuti nelle relative schede di sicurezza e, per i rifiuti, mediante la classificazione operata nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il superamento di uno qualsiasi dei valori di soglia determina l'assoggettabilità dello stabilimento al D.Lgs. n. 105/2015.

Nel caso in cui i valori di soglia non vengano superati, si procede con l'ulteriore calcolo delle somme pesate di cui alla nota 4 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015 descritto nel paragrafo 1 della presente relazione.

Se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme risulta maggiore o uguale a 1, lo stabilimento rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015.

Dott. Cesare Passaretti



Dott. Chim. Franco Bucciarelli

